



15898/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

r.g. n. 27734/04;
ud. 15 giugno 2006;
oggetto: sanità, pagamento
canoni affitto, giurisdizione.

*Con 15898
Rep. 3972*

composta dai magistrati

Giovanni Olla		presidente
Salvatore Senese		presidente di sezione
Francesco Cristarella Orestano		"
Alfredo Mensitieri		consigliere
Enrico Altieri		"
Maria Gabriella Luccioli		"
Giulio Graziadei	rel.	"
Pasquale Picone		"
Mario Finocchiaro		"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Artemisia Hospital s.r.l., in persona del legale rappresentante Giuseppina
Taurino, senza domicilio eletto in Roma, difesa dall'avv. Massimo Pagliara
per procura in calce al ricorso;

ricorrente

contro

Azienda sanitaria locale SA 1, in persona del direttore generale,
elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour n. 10, presso l'avv.

Artemisia Hospital
Massimo Pagliara

*18/10
06*

Massimo Angelini, difesa dall'avv. Rosa Russo per procura a margine del controricorso;

resistente

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 875 del 24 giugno-29 dicembre 2003;

sentiti

il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;

il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Artemisia Hospital, notificando il 2 gennaio 2001 decreto ingiuntivo chiesto il 18 novembre 2000 ed emesso dal Tribunale di Salerno il 27 successivo, ha intimato all'Azienda sanitaria locale Salerno 1 il pagamento della somma di lire 291.669.000, oltre agli interessi, a titolo di canoni mensili in tesi dovuti a partire dal 15 maggio 2000 per la cessione in affitto di una struttura sanitaria (Clinica R. Ruggiero).

L'Azienda ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno, sostenendo il difetto di giurisdizione del Giudice adito, per essere la causa devoluta in via esclusiva alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, ed inoltre assumendo che il contratto di affitto non si era perfezionato in carenza di approvazione del relativo schema da parte della Giunta regionale.

La deduzione pregiudiziale dell'opponente è stata condivisa dal Tribunale, e poi, con la reiezione del gravame della società, dalla Corte



d'appello di Salerno, sul rilievo che la controversia rientrava nelle previsioni del secondo comma lett. e) del citato art. 33, essendo attinente a "prestazioni di natura patrimoniale rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale".

La sentenza della Corte d'appello, depositata il 29 dicembre 2003, è stata impugnata con ricorso notificato il 15 novembre 2004 dall'Artemisia, la quale, formulando un unico motivo, ha criticato l'inclusione della presente causa nella menzionata lett. e) dell'art. 33 secondo comma del d.lgs. n. 80 del 1998, alla cui applicazione osterebbe la natura privatistica del rapporto, ed ha aggiunto che sarebbe comunque dirimente, per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, la sopravvenuta declaratoria di parziale incostituzionalità della norma.

L'ASL ha replicato con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004 n. 204, sulla premessa che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi si giustifica soltanto quando si contestino provvedimenti od atti equipollenti integranti esercizio di potere autoritativo della pubblica amministrazione, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 33 primo comma del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, nella parte in cui affida a detta giurisdizione esclusiva "tutte le controversie" riguardanti quella materia, anziché le sole "controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo



disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore", e, conseguenzialmente, ha dichiarato l'illegittimità dell'intero secondo comma del medesimo art. 33 (nel testo sostituito dal citato art. 7).

L'intervento della Corte costituzionale supera ogni questione sull'interpretazione del secondo comma dell'art. 33 (dichiarato, come si è detto, integralmente illegittimo), rendendo ultroneo stabilire se ed in quali limiti sia inerente al servizio sanitario nazionale il contratto stipulato da un'azienda locale per acquisire il godimento di una porzione di struttura ospedaliera, ed evidenzia, in assenza di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, la devoluzione al giudice ordinario della domanda della società Artemisia, atteso che la pretesa creditoria da questa formulata non pone in discussione provvedimenti amministrativi del tipo sopra indicato, mentre richiede un'indagine meramente deliberativa ed incidentale, con riguardo al quesito relativo all'operatività dell'allegato contratto di affitto, sugli atti occorrenti per il perfezionamento del vincolo negoziale con la pubblica amministrazione (v. Cass. s.u. 24 marzo 2005 n. 6330, 15 giugno 2005 n. 12795).

In conclusione, accogliendosi il ricorso, si deve affermare la giurisdizione del giudice ordinario, con la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione delle parti davanti al Giudice di primo grado, al quale si affida anche la pronuncia sulle spese.

P.Q.M.





La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa al Tribunale di Salerno, anche per le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 15 giugno 2006.

Giovanni Olla, presidente

Giulio Graziadei, estensore



IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, 13 LUG. 2006

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

